

CENTRALE DEI RISCHI e CERTIFICAZIONI FISCALI

LETTURA E PECULIARITA'



DOTT. GIOVANNI PEGA

LA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI

LA LETTURA E LE PECULIARITA' DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia pubblicato in data 28.09.2021



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

Il Direttore generale,

VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, recante *“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*, nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di *“Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 4, a mente dei quali, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti *“il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”*, ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente;

VISTO, ancora, l’articolo 27, a mente del quale *“Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021”*;

VISTA la nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, con la quale l’Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell’adozione del decreto dirigenziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, *“il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021”*;

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I *“Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”* disponibile on line, Sezione II *“Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”*, Sezione III *“Protocollo di conduzione della composizione negoziata”*, Sezione IV *“La formazione degli esperti”*, Sezione V *“La piattaforma”* – e tre allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 *“Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”*, Allegato 2 *“Istanza on line”*, Allegato 3 *“Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”*;

RILEVATO che le sezioni e gli allegati predisposti intendono recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa;

Prime indicazioni:
Allegato 2 - Istanza online
 deve contenere (tra gli altri)
 «L'estratto delle informazioni presenti
 nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca
 d'Italia non anteriore di tre mesi»

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale)
- fatturato dell'ultimo esercizio
- numero dipendenti
- codice Ateco dell'attività principale
- appartenenza ad un gruppo [] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono³⁴ []
- allegati:
 - o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
 - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
 - o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
 - o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
 - o l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
 - o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
 - o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
 - o ... (altri allegati)
- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? []
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? []

³⁴ In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all'articolo 13, comma 3.

Sezione II : Check list particolareggiata per la redazione del PDR e per l'analisi di coerenza

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono **riconciliati** con quanto risultante..... **dall'estratto della Centrale Rischi** (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, è necessario **individuare le cause** delle differenze significative.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- 2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? **(a cura dell'imprenditore)**. In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
- 2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.
- 2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore⁹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.
- 2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

Sezione III: Protocollo di conduzione della CN

15.3. La **relazione aggiornata** sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere **coerenti** con le banche dati degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, della **centrale rischi** e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché....

15.5. Il debito da servire potrà essere stimato.... sulla base delle informazioni disponibili, **riconciliate** quando possibile con i dati di fonte esterna quali...l'estratto della **Centrale dei Rischi** della Banca d'Italia.

15. Imprese sotto-soglia

- 15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.
- 15.2. Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'art. 17, comma 2, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.
- 15.3. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, della centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.
- 15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.
- 15.5. Si ricorda all'esperto che il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al **punto 3** del test di cui alla **Sezione I**, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Ore 4

Docente (avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d'Italia) avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria

Contenuto:

- IFRS 9, *stageing* e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
- Segnalazioni in centrale dei rischi
- Guidelines* sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute
- Misure di concessione *performing* e non *performing*
- Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
- Definizione di *default*, *calendar provisioning* e relative conseguenze sulle politiche creditizie
- L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario
- Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Conclusioni: La lettura della Centrale rischi appare essere richiesta quale mero **elemento di quadratura** dal dato di partenza con il dato risultante dalla contabilità. Detta lettura può servire anche per la valutazione del **rating** dell'azienda (argomento analisi ad altra specifica lezione, avente ad oggetto le nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie).

Primi elementi informativi

Cos'è e come funziona la Centrale Rischio

La **Centrale dei Rischio** (CR) è una banca dati (archivio di informazioni) che fotografa i debiti di famiglie ed imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' un **sistema informativo**, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sugli **affidamenti/finanziamenti** (per la banca, crediti) e sulle **garanzie** concesse dalle banche ai loro clienti.

Nasce nel lontano 1962. Anche negli altri paesi europei esistono centrali dei rischi come quella italiana.

1. Strumento utilizzato dagli intermediari finanziari per **valutare e monitorare il rischio di credito** (valutando la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi), al fine di ottimizzare gli impieghi e migliorare la qualità dei portafogli. Detto strumento consente infatti agli intermediari finanziari di conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, i tipi di finanziamenti dagli stessi ricevuti e la regolarità o meno dei pagamenti. Possono così ridurre il rischio di insolvenze ed impiegare in modo più efficiente le proprie risorse. Gli intermediari possono chiedere alla CR informazioni anche su soggetti non ancora clienti, ma che hanno avanzato loro una domanda di finanziamento.
2. Strumento per le imprese ai fini di quadratura e monitoraggio **delle possibilità di accesso al credito** in termini di qualità e prezzo (l'impresa con una buona storia creditizia è facilitata nell'ottenere finanziamenti ed a condizioni migliori).
3. Strumento utilizzato a **fini statistici** da Banca d'Italia.

Cosa viene registrato nella Centrale Rischio

Sono registrati in **CR** i **finanziamenti** (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le **garanzie** (crediti di firma, fidejussioni) quando l'importo che il cliente deve restituire supera i 30 mila euro, cosiddetta **soglia di censimento**. Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà a pagare il suo debito, ossia è in sofferenza.

Banche e società finanziarie ed altri intermediari che concedono finanziamenti (società di cartolarizzazione dei crediti o società veicolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR- che investono in crediti, la Cassa Depositi e Prestiti) e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni. Sono definiti «intermediari partecipanti alla CR».

Per ciascun cliente la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti, e le «restituisce», sempre con cadenza mensile, agli intermediari partecipanti, in modo che questi siano a conoscenza dell'indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

NOTA BENE: possono esservi anche segnalazioni errate (es. possono essere segnalati sconfini/insoluti quando determinati accreditati/addebitati, per quanto con valuta corrispondente al mese di rilevazione, appaiano contabilmente il mese successivo. Oppure la mancata registrazione di un fido accordato con contestuale segnalazione di utilizzo). Tutti abbiamo il diritto di sapere come siamo segnalati nella CR e da chi. Ed abbiamo anche il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti ove siano errate. Da qui l'importanza che l'impresa sia sempre costantemente aggiornata e consapevole delle segnalazioni a suo carico. Solo così ne potrà in caso chiedere la rettifica.

I sistemi di informazione creditizia (SIC)

La CR è un archivio come detto gestito dalla Banca d'Italia per finalità di interesse pubblico.

E' cosa ben diversa rispetto ai sistemi di informazione creditizia (SIC) esistenti in Italia, che altro non sono che altri archivi «centralizzati» del credito gestiti da soggetti privati, ed ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Sono appunto i Sistemi di Intermediazione Creditizia (SIC): ad esempio Crif; Eurisc; Experian.

Tali archivi privati si occupano, in buona sostanza, di raccogliere dagli istituti di credito informazioni sui finanziamenti richiesti ed ottenuti da consumatori ed imprese e di fornire una sorta di «referenza creditizia» dei soggetti censiti, che vengono di fatto «profilati» (in tema di indebitamento ed affidabilità creditizia).

La Banca di Italia non supervisiona in alcun modo i SIC. Il loro funzionamento è infatti disciplinato da appositi codici di deontologia consultabili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

Per conoscere i dati archiviati nei SIC, e chiedere eventuali correzioni, occorre rivolgersi direttamente ai SIC medesimi (la Banca di Italia non è responsabile delle banche dati gestite da organismi privati).

Chi può avanzare la richiesta?

Per le persone giuridiche (società, associazioni, enti e/o organismi)

- il legale rappresentante;
- Il soggetto munito di «procura generale» o «procura speciale» ed il difensore legale munito di «procura alle liti»
- i sindaci ed i revisori contabili di società, enti, ecc. ;
- i soci di Srl ed i soci illimitatamente responsabili (per la società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società;
- Il curatore fallimentare o **altro organo di procedura concorsuale** cui compete la rappresentanza della società

Per le persone fisiche

- dalle persone a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).

Come si procede alla richiesta

L'accesso ai dati della CR è **gratuito**. Si può effettuare l'accesso direttamente via internet (dal sito della Banca d'Italia), oppure inviare o presentare una richiesta di accesso.

La richiesta può essere avanzata telematicamente, tramite piattaforma [servizi online](#):

- impiegando lo **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi), con **risposta immediata** da parte di Banca d'Italia. Al momento il responsabile legale della società può richiedere ed utilizzare la propria identità digitale per accedere ed utilizzare i servizi online dedicati all'impresa.
- Impiegando il **modulo digitalizzato** da compilare ed inviare scansionato assieme al documento d'identità del legale rappresentante via PEC. I **tempi di risposta** (solitamente brevi: **pochi giorni**) sono legati alla procedura di controllo da parte della Banca d'Italia della correttezza dei dati forniti.
- In alternativa, la richiesta può essere inviata ad una delle Filiali della Banca d'Italia per **posta** (o fax?), oppure **consegnata di persona** o tramite un delegato. I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche da un delegato (munito di delega e copia del documento di identità del delegante). Normalmente i **tempi di risposta** sono **più lunghi** (anche se a volte la richiesta viene evasa direttamente allo sportello).

COSA VIENE COMUNICATO DALLA CR

Il **soggetto richiedente** riceve la segnalazione della situazione complessiva riferita ad un determinato periodo, con **rappresentazione analitica** dei nominativi (in chiaro) dei singoli intermediari partecipanti, ossia con evidenza dei dettagli di chi ha segnalato e l'oggetto della segnalazione.

Gli **intermediari partecipanti** (banche e società finanziarie) ricevono, invece, mensilmente i **dati in aggregato**, ossia la cosiddetta «**posizione globale di rischio**», che riassume la **posizione complessiva del soggetto** segnalato verso il sistema creditizio e finanziario (ottengono pertanto minori informazioni rispetto al soggetto segnalato).

Gli **intermediari** (e non i soggetti segnalati) possono consultare i dati della centrale relativi al cliente su un orizzonte temporale di massimo **36 mesi**.

Gli **intermediari**, oltre a ricevere il flusso di ritorno dei dati relativi ai propri clienti, e **solo se autorizzati**, possono come detto chiedere la CR dei futuri soggetti da affidare, attraverso il servizio cd. di «**prima informazione**».

Ritardo nel flusso di dati. Indicativamente entro il 10° giorno del mese in corso vengono resi pubblici i dati relativi a due mesi prima (ad esempio una CR richiesta a metà del mese di marzo riporterà come ultimo mese di rilevazione gennaio). Tale ritardo temporale (da 40 a 70 gg) rende impossibile alle banche consultare la situazione attuale del cliente, pertanto l'intermediario si trova a valutare il cliente su dati costantemente non aggiornati.

Le informazioni ricevute dagli intermediari sono aggregate secondo uno schema a **categorie** definito dalla Banca d'Italia:

RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI									
	Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37	Sconfina mento 39	Margine di utilizzo 40	
1 CREDITI PER CASSA																					
1.1 rischi autoliquidanti	550200	A		A1	X	X	G		P1	C			X	X	X			X		X	X
1.2 rischi a scadenza	550400	A	A	A1	X	X	H		P1	C			X	X	X	X		X		X	X
1.3 rischi a revoca	550600	A			X	X			P1	C			X	X	X	X		X		X	X
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	A							P2	C			X	X	X					X	X
1.5 sofferenze	551000	A							P2	C					X						
2 CREDITI DI FIRMA																					
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	A			X	X			P2				X	X	X					X	X
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	A			X				P2	E			X	X	X					X	X
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	A					X		Q1	D					X	X					
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	A	B	B1	X		F		P2								X				
5 SEZIONE INFORMATIVA																					
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	A		A1	X	X			P2										X		
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	A	B	B1	X					C			X	X	X						
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	A	B	B1	X					C			X	X	X						
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	A	B	B1	X					C			X	X	X						
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B								X		
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z										X		
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	A									C								X		
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	A					L				A								X		

LE CATEGORIE DI CENSIMENTO



1. CREDITI PER CASSA

- rischi autoliquidanti
- rischi a scadenza
- rischi a revoca
- finanziamenti a procedura concorsuale
- sofferenze

2. CREDITI DI FIRMA

- garanzia per operazione di natura commerciale
- garanzia per operazioni di natura finanziaria

3. GARANZIE RICEVUTE

4. DERIVATI FINANZIARI

5. SEZIONE INFORMATIVA

- operazione effettuate per conto di terzi
- operazione in pool (azienda capofila – azienda partecipante – totale)
- crediti acquisiti da clientela diversa ad intermediari – debitori ceduti
- rischi autoliquidanti – crediti scaduti
- sofferenza – crediti passati a perdita

1. Crediti per cassa

- Rischi autoliquidanti** (es. anticipo su fatture, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio): finanziamenti che il cliente ha ricevuto per crediti che ha ceduto prima della scadenza all'intermediario; sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti;
- Rischi a scadenza** (es. mutuo, leasing): finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente;
- Rischi a revoca** (es. apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, il cosiddetto scoperto di conto corrente): finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente, per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche in assenza di una giusta causa;
- Finanziamenti sottoposti a procedura concorsuale**, ossia concessi a organi di una procedura concorsuale a cui è sottoposto un soggetto segnalato a sofferenza;
- Sofferenze**: finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni.

2. Crediti di firma: sono garanzie concesse dagli intermediari al cliente

- Connessi ad operazioni di natura commerciale (es. lettera di credito)
- Connessi ad operazioni di natura commerciale finanziaria (es. fidejussioni)

3. Garanzie ricevute: garanzie personali e reali rilasciate da un soggetto diverso dall'affidato (es. all'azienda dai soci) all'intermediario allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidato (garantito)

4. Derivati finanziari: contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati per i quali non è previsto l'intervento di una controparte terza a garanzia del buon esito del contratto (ad es: swap sui tassi d'interesse che prevede che le parti si scambino, a date prestabilite, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento)

5. Sezione informativa

- Operazioni effettuate per conto terzi:** finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario che svolge, a fronte di provvigione o commissione, esclusivamente attività istruttoria, di erogazione, riscossione e riversamento somme per conto dell'ente interessato
- Operazioni in pool:** finanziamenti o rilascio garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o altri con effetti equivalenti
- Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti**
- Rischi autoliquidanti - crediti scaduti**
- Crediti ceduti a terzi:** operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex L. 130/91 o ad altri soggetti
- Sofferenze - crediti passati a perdita:** crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili. Anche frazioni non recuperate dei crediti che, ad esempio, hanno formato oggetto di accordo transattivo, di concordato preventivo o fallimentare

Crediti per cassa



Filiale di GENOVA

Intestatorio: 00000000

DATA DI RIFERIMENTO: marzo 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/05/2017

Intermediario: BANCA 1

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie personali su finanz. di intermediari finanziari	47.500	47.500	47.500

Intermediario: BANCA 2

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	12.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	135.000	135.000	12.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	70.000	70.000	45.333	34.772	0

Sezione informativa


Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti impagati	2.930
RISCHI AUTOLIQIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti pagati	11.771


1. La categoria di censimento **CREDITI PER CASSA** si riferisce a crediti con cui la banca o la società finanziaria **mette a disposizione del cliente affidato una somma di denaro** (liquidità). Rientrano in questa categoria:

- ❖ **rischi autoliquidanti:** finanziamenti concessi a clienti che vantano crediti nei confronti di terzi di cui l'intermediario finanziario si rende acquirente. Rientrano in questa categoria gli anticipi su fatture, le operazioni di factoring e la cessione del quinto dello stipendio;
- ❖ **rischi a scadenza:** finanziamenti restituiti ratealmente dal cliente (con tempistica e scadenze fissate contrattualmente), come mutui, leasing e i prestiti personali;
- ❖ **rischi a revoca:** crediti concessi per l'elasticità di cassa (es apertura di credito in conto corrente), in relazione ai quali l'intermediario si riserva la facoltà di revoca (anche in assenza di giusta causa);
- ❖ **finanziamenti a procedura concorsuale:** finanziamenti concessi ad organi coinvolti in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, ecc.), c.d. «finanziamenti ponte»;
- ❖ **sofferenze:** crediti segnalati a sofferenza a causa di una grave e prolungata situazione di insolvenza del debitore. Nel prospetto fornito al soggetto segnalato (che abbia richiesto la propria CR alla Banca d'Italia) le sofferenze non sono segnalate tra i crediti di cassa, ma in una sezione dedicata.


Rischi a scadenza:
tipicamente mutui e leasing, aperture di credito in c/c e fidi autoliquidanti a tempo **determinato**



Rischi a revoca:
tipicamente aperture di credito in c/c e fidi autoliquidanti a tempo **indeterminato**



**Rischi autoliquidanti:
anticipo s.b.f. - anticipi su fatture, anticipo su crediti ceduti per attività di factoring**



Intermediario: BANCA 2

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	12.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	135.000	135.000	12.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	70.000	70.000	45.333	34.772	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti impagati	2.930
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti pagati	11.771

Esempio: Nella sezione crediti per cassa si evidenzia la concessione da parte dell'intermediario di un accordato di euro 100 mila per **rischi autoliquidanti** (dunque rischi di cui la banca si è fatta carico attraverso, ad esempio, l'acquisto delle fatture che il proprio cliente vanta nei confronti di terzi), con un utilizzo di euro 12 mila.

È inoltre segnalata una linea una **linea di credito a scadenza** (ovvero un prestito) con un accordato di euro 135 mila, con un utilizzo (residuo da restituire) di euro 12 mila, ed infine un **affidamento a revoca** con elasticità di cassa per euro 70 mila, con un utilizzo di euro 45.333.

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie personali su finanz. di intermediari finanziari	47.500	47.500	47.500

2. La categoria di censimento **CREDITI DI FIRMA** comprende le **garanzie prestate** dagli intermediari finanziari su richiesta del cliente, ossia le garanzie con cui la banca si impegna ad onorare il debito del proprio cliente verso un terzo creditore nel caso in cui il cliente stesso si rilevasse inadempiente.

I crediti di firma sono ripartiti in due sottocategorie, distinte a seconda delle finalità per cui vengono concessi:

- per operazioni commerciali: ovvero garanzie richieste dal cliente per operazioni di natura commerciale (es. fideiussione di una banca a favore di una impresa cliente che partecipa ad una gara pubblica);
- per operazioni finanziarie: ovvero richieste dal cliente per operazioni di natura finanziaria (es. la fideiussione di una banca che garantisce la restituzione di un finanziamento concesso al proprio cliente da altro intermediario).

3. La categoria di censimento **GARANZIE RICEVUTE** comprende le **garanzie reali** (ovvero basate su beni reali, come un'immobile) o **personali** (che gravano cioè sul garante e su tutto il suo patrimonio, come la fideiussione) fornite alla banca da un soggetto diverso dall'affidato, allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidato. In questo caso, entrambi i soggetti (garante e garantito) verranno segnalati nella CR.

4. La categoria di censimento **DERIVATI FINANZIARI** comprende la segnalazione della presenza di **contratti derivati** negoziati fuori dai mercati regolamentati per i quali non è previsto l'intervento di una controparte terza a garanzia del buon esito del contratto (ad esempio *swaps* sui tassi di interesse che prevede che le parti si scambino, a data prestabilita, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento).

5. La categoria di censimento **SEZIONE INFORMATIVA** comprende la segnalazione delle **operazioni con particolari caratteristiche** non ancora menzionate:

- operazioni effettuate per conto di terzi; - operazioni in pool; - crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti; - rischi autoliquidanti-crediti scaduti; - sofferenze/crediti passati a perdite (crediti che l'intermediario considera non recuperabili, ed anche frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordo transattivo, di concordato preventivo o fallimentare

LE VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE



Le **variabili di classificazione** riportano **informazioni qualitative** su natura e caratteristiche dei rapporti in essere tra l'intermediario ed il cliente.

Informazioni di carattere generale:

quali l'ubicazione (localizzazione) dello sportello referente per il cliente, la durata originaria e residua del rapporto, la valuta dell'operazione e l'eventuale riconoscimento della finalità del rapporto tra le attività di import/export,

Informazioni specifiche:

quali

- **tipo di attività:** specifica il tipo di operazione per il quale il rapporto è stato classificato in una determinata categoria di censimento: ad esempio, nel caso di un rapporto classificato come derivato finanziario, sotto questa voce ne verrà indicata la tipologia (swaps, opzione, ecc.);
- **censito collegato:** indica eventuali collegamenti, diversi dalle coobbligazioni, tra il soggetto segnalato ed altri soggetti. Ad esempio, viene indicato sotto questa voce il codice della Centrale Rischi del soggetto a favore del quale il cliente segnalato ha prestato una garanzia;
- **tipo di garanzia:** sotto questa voce vengono riportate le tipologie di garanzie eventualmente presenti. Ad esempio, nel caso in cui sia stato segnalato un credito per cassa, verranno indicate eventuali garanzie che insistono sui beni del cliente (come un'ipoteca), oppure, nel caso di crediti per firma di natura finanziaria, verranno indicate le garanzie prestate dall'intermediario segnalante sui finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari;
- **qualità del credito:** indica se il credito segnalato rientra o meno tra le attività deteriorate ai fini di vigilanza.

- Lo **stato del rapporto** voce in cui confluiscono tutte le informazioni sullo stato del creditore. Vengono segnalati sotto questa voce i crediti contestati, ovvero per i quali è stata adita un'autorità giudiziaria terza preposta alla risoluzione delle controversie con la clientela. Vengono poi fornite informazioni sui rapporti in essere tra l'intermediario ed il cliente.

Nel caso di **crediti di cassa**, e specificatamente di crediti segnalati come rischi autoliquidanti, a scadenza o a revoca, vengono qui segnalate le situazioni di **inadempienza del cliente**, come un incaglio, la ristrutturazione di un credito o la presenza di scaduti e sconfini oltre i 90 o oltre i 180 giorni.

Con riferimento invece alla **garanzie ricevute**, lo stato del rapporto indica se **la garanzia è stata o meno attivata**. Se è stata attivata ma il garante **non** è stato in grado di far fronte agli impegni contratti a nome del debitore nei limiti di tempo stabiliti, la garanzia viene segnalata come attivata con esito negativo.

Lo stato del rapporto distingue inoltre:

- tra **crediti scaduti e non ancora scaduti**, laddove sia stata indicata la presenza di crediti acquisiti da una clientela diversa da intermediari – debiti ceduti;
- tra **crediti scaduti e pagati e crediti scaduti non pagati**, laddove sia stata segnalata la presenza dei crediti scaduti tra i rischi autoliquidanti (rischi autoliquidanti – crediti scaduti, sesta voce della sezione informativa).

Nel caso in cui un rapporto segnalato come credito di cassa sia **regolare**, ovvero non si siano verificate inadempienze e non sia stato contestato, la Centrale Rischi riporterà la dicitura rapporto non contestato – crediti diversi da scaduti e sconfinanti.

Analogamente, per le garanzie ricevute e i crediti per firma, la dicitura rapporto non contestato indicherà che il rapporto è in piena regola e che non si sono verificate inadempienze da parte di alcuna delle parti coinvolte.

Esempio:

Intermediario: BANCA 1**Crediti di firma**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	T
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie interi

Intermediario: BANCA 2**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto
RISCHI AUTOLIQIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi

Sezione informativa

L'immagine riporta entrambi i casi: lo stato del rapporto del credito di firma riporta infatti la dicitura «crediti non contestati», mentre nei crediti per cassa è riportato invece «rapporti non contestati – crediti diversi da scaduti e sconfinanti».

LE CLASSI DI DATI



Mentre le variabili di classificazione riportano informazioni qualitative, le **classi di dati** riportano invece **informazioni quantitative**, ovvero il valore nominale dei rapporti intrattenuti tra l'intermediario ed il cliente.

Le classi di dati si distinguono in:

- **accordato e accordato operativo**: il primo rappresenta il credito che l'intermediario finanziario ha deciso di **concedere al cliente**, il secondo l'ammontare del fido **effettivamente utilizzabile dal cliente** (nelle maggior parte dei casi i due valori coincidono, diversamente può esservi una pratica in corso perfezionamento);
- **utilizzato**: ovvero l'importo effettivamente **erogato al cliente** (per i crediti di cassa o le operazioni in pool) o il valore nominale della garanzie prestate (per i crediti di firma) alla data di riferimento della segnalazione;
- **saldo medio**: per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca, il saldo medio corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione;

- **valore garanzie**: solo nel caso in cui il cliente abbia ricevuto una garanzia da un soggetto terzo, sotto questa voce viene indicato il valore delle garanzie reali o personali prestate dal garante;
- **importo garantito**: si tratta di un valore relativo indicato solo per i crediti di cassa e per le garanzie ricevute e corrisponde all'importo minore tra il valore della garanzia e l'importo utilizzato di un rapporto su cui insiste una garanzia;
- **valore intrinseco**: indica il *fair value* positivo dei derivati finanziari;
- **altri importi**: tutti gli altri importi, come l'ammontare del debito delle operazioni segnalate nella sezione informativa come operazioni per conto terzi;
- **sconfinamento**: indica la presenza di un utilizzo maggiore rispetto a quello concesso dalla banca e viene calcolato **paragonando l'utilizzato con l'accordato operativo**. È calcolato su ogni singolo intermediario su ogni categoria presente.

Il ruolo della Centrale Rischi come strumento di analisi

Il Rating

Il rating è una valutazione sintetica della capacità del debitore di adempiere ai propri obblighi contrattuali e quindi si basa sulla probabilità di *default*.

Il ruolo centrale del rating nel calcolo del requisito patrimoniale a carico delle banche spiega la sua importanza nel processo di delibera del credito, nella decisione se erogare o meno un finanziamento e a quale prezzo.

Il *rating* viene attribuito sulla base di più gruppi di indicatori, ognuno dei quali concorre con un suo peso alla determinazione del giudizio finale:

- Dati di bilanci
- Dati andamentali
- Informazioni qualitative sull'impresa

Le imprese hanno diversi strumenti per gestire al meglio le componenti del proprio rating:

COMPONENTE DI BILANCIO

- AUTOVALUTAZIONE
Consapevolezza dei propri numeri e indici di bilancio

COMPONENTE ANDAMENTALE

- ANALISI CENTRALE RISCHI e SITUAZIONE
dell'azienda con la BANCA

COMPONENTE QUALITATIVA

- MODELLO di PRESENTAZIONE Fascicolo informativo

Il *rating* attribuito all'impresa non è affatto immutabile, viene periodicamente controllato ed aggiornato dalla banca sulla base di tutte le informazioni disponibili (di norma almeno una volta all'anno).

LE COMPONENTI DEL RATING

Componente Quantitativa (o di bilancio).

I bilanci d'esercizio dell'impresa consentono di analizzare la gestione economico-finanziaria dell'impresa ed in particolare il grado di indebitamento, ossia il rapporto nella gestione d'impresa tra l'utilizzo di capitale proprio e quello proveniente da fonti di finanziamento esterne; il livello di liquidità, ossia la capacità di un'impresa di finanziarsi tramite flussi di cassa generati dalla sua gestione; la redditività, percepita dal proprietario e dai soci che hanno investito nell'impresa il proprio denaro o i propri beni.

Dal bilancio si possono ricavare indicatori utili per comprendere l'attività dell'impresa che richiede il finanziamento, i risultati conseguiti e per potere fare confronti nel tempo e con altre realtà simili.

Non è più sufficiente fornire semplicemente i bilanci degli ultimi tre anni d'esercizio, ma occorre anche costruire uno schema in cui le diverse voci vengono riconciliate con quelle degli anni precedenti, motivando eventuali incongruenze rilevabili tra un anno e l'altro, come ad esempio quelle dovute ad una diversa politica degli ammortamenti o di valorizzazione delle scorte



LE COMPONENTI DEL RATING

Componente andamentale

- Dati esterni, ovvero la rilevazione della Centrale Rischi, un sistema informativo sull'indebitamento del soggetto verso le banche e la società finanziarie (volume linee di credito, utilizzo, sconfini, ritardi di pagamento delle rate di finanziamento, garanzie, etc.);
- Dati interni, ovvero la situazione dell'azienda con la singola banca (volume degli affidamenti e finanziamenti rispetto al giro d'affari dell'azienda, mancato o ritardato incasso dei crediti anticipati da quella banca, etc.).


Andamento esterno: indicatori da monitorare



Segnalazioni nella Centrale dei rischi degli accordi transattivi a «saldo e stralcio»




Obblighi di informazione e trasparenza in capo agli intermediari



Segnalazioni inerenti accordi transattivi a «saldo e stralcio»

Accordo con ***contestuale pagamento (in un'unica soluzione) della somma concordata***



Segnalazioni inerenti accordi transattivi a «saldo e stralcio»

Accordo con *piano rateale immediatamente efficace*



Segnalazioni inerenti accordi transattivi a «saldo e stralcio»

Accordo con piano rateale *efficace con il pagamento dell'ultima rata*



LE COMPONENTI DEL RATING

Componente Qualitativa. Le informazioni di carattere qualitativo si riducono ad un ampio spettro di informazioni relative ad esempio:

- **all'assetto giuridico e societario** dell'impresa, se si tratta di un'impresa che fa parte di un gruppo, di una ditta individuale, di una società di persone, di capitali o di cooperative;
- al suo sistema di **governance**, ossia la presenza o meno di un amministratore unico, di un consiglio di amministrazione, di un collegio sindacale, etc.;
- alla **qualità del management**, ossia all'esperienza del *management* nel settore di appartenenza;
- caratteristiche del **processo produttivo** (ad esempio la presenza di una certificazione di qualità), all'adozione di specifiche procedure gestionali;
- **vantaggio competitivo**;
- alla presenza di **piani industriali** di sviluppo e di strategia commerciali;
- ai **fattori di rischio** (fiscale, sindacale, ambientale, assicurativo);
- ad **altri aspetti** relativi alla vita dell'impresa, tenendo conto nella valutazione delle diverse fasi del ciclo economico (avvio, sviluppo, piena attività, maturità, declino).

Determinanti sul calcolo del rating

Il rating creditizio è determinato attraverso l'analisi congiunta di diversi indicatori, tra cui:

- Presenza di crediti scaduti o deteriorati
- Rapporto tra utilizzato e affidato
- Numero di enti segnalanti
- Crediti scaduti e/o impagati
- Analisi dei derivati
- Sconfinamenti frequenti o persistenti

Esempi di monitoraggio della CR.

Sconfini/insoluti su linee a revoca e a scadenza

Fenomeno di **discrasia** fra dati riportati nel sistema informativo e quanto effettivamente accaduto alla linea di credito derivante dalla mancata considerazione della **partite viaggianti** che, seppur contabilmente relative al mese successivo alla chiusura, hanno valuta (e quindi rilevanti per la CR) coincidente con il mese appena chiuso ed i cui fenomeni di rilevazione sono stati appena comunicati a Banca d'Italia.

Continue **errate segnalazioni** potrebbero non solo avere riflessi sugli sconfini segnalati su linee a revoca, ma cosa ancor più grave sugli insoluti relativi a linee a scadenza determinando un **dato pregiudizievole** a chiunque cercasse di valutare nel suo complesso la CR.

Consigliabile una verifica periodica di queste segnalazioni per restituire dati e informazioni corretti sull'affidabilità del soggetto segnalato.

Verifica degli importi accordati – accordati operativi – utilizzati

Grave segnalazione: utilizzo di linee a fronte di accordati e di accordati operativi inesistenti (o apparentemente tali).

A parità di importi è molto più grave utilizzare una linea non accordata piuttosto che sconfinare su una linea comunque esistente.

Occorre verificare l'andamento dei singoli mesi per far emergere eventuali errori di segnalazione che se non corretti potrebbero riportare gravi negatività.

Leggere la tavola dal basso in alto

Ottobre 2010 : finalmente la segnalazione si regolarizza e compare esclusivamente il mutuo ipotecario regolarmente appostato in tutte le sue variabili di classificazione. Spariscono tutti gli sconfini e le segnalazioni di past due.

Categoria	Località mutuo	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Esport	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	1400	17	17	1	8	32	832	112	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Settembre 2010: l'importo di 200.000 € viene erogato, 150.000 € vengono immediatamente destinati all'azzeramento delle attuali esposizioni delle quali però la banca registra solo l'azzeramento degli accordati; ne consegue la segnalazione di utilizzo di importi pari a 195.000 € senza avere alcun accordato (150.000 € sono addirittura segnalati come sconfinati da più di 180 giorni). Da notare che la banca non segnala né gli accordati sul nuovo mutuo né l'utilizzato. La CR consultabile dalle altre banche rimetterà un dato assolutamente difforme e in merito all'affidabilità dell'azienda verranno pubblicate informazioni diametralmente opposte.

Categoria	Località mutuo	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Esport	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**	***		
RISCHI A SCADENZA	1400	5	5	1	3	32	830	125	0	0	0	45.000	45.000	0

Categoria	Località mutuo	Divisa	Import Esport	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1400	1	8	831	125	0	0	0	150.000	150.000	0

Agosto 2010: il mutuo viene stipulato sebbene tale evidenza non compaia in CR e la disponibilità tecnica del denaro non si sia ancora concretizzata. Intanto gli sconfini continuati permangono e aumentano: 5.000 € a scadenza e 50.000 € a revoca.

Categoria	Località mutuo	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Esport	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**			
RISCHI A SCADENZA	1400	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	45.000	45.000	0

Categoria	Località mutuo	Divisa	Import Esport	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1400	1	8	830	125	0	100.000	100.000	150.000	145.000	0

Luglio 2010: la banca delibera il mutuo senza segnalarlo, parallelamente concede "di fatto" un maggior utilizzo delle linee esistenti. A sistema l'azienda risulta sconfinata per 20.000 € a revoca e 10.000 € a scadenza con le altre banche che hanno evidenza solo di queste pregiudizievoli.

Categoria	Località mutuo	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Esport	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*				
RISCHI A SCADENZA	1400	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	50.000	45.000	0

Categoria	Località mutuo	Divisa	Import Esport	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1400	1	8	830	125	0	100.000	100.000	120.000	110.000	0

Giugno 2010: l'azienda presenta domanda di mutuo ipotecario da 200.000 € per estinguere gli affidamenti di cassa esistenti (sia a revoca che a scadenza) ed ottenere maggiore liquidità. La linea a revoca è sconfinata per 1.000 € con continuità superiore ai 90 giorni.

Categoria	Località mutuo	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Esport	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA														
RISCHI A SCADENZA	1400	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Categoria	Località mutuo	Divisa	Import Esport	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Risale Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1400	1	8	830	125	0	100.000	100.000	101.000	120.000	0

*: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato

** : si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato operativo

***: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di utilizzato

Il tema delle sofferenze

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente è valutato dalla banca o dalla società finanziaria come «insolvente», ossia non in grado, in modo definitivo, di saldare il proprio debito. L'intermediario ritiene che il cliente sia in una oggettiva impossibilità di adempiere, tanto da far ritenere improbabile la restituzione del debito. La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione economica - finanziaria complessiva del cliente eseguita dall'intermediario, ed è indipendente dall'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziaria (quindi si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza).

L'appostazione a sofferenza implica che l'intera esposizione per cassa del soggetto segnalato venga ricondotta in un'unica registrazione che ha come uniche variabili di classificazione la localizzazione, lo stato del rapporto (contestato o meno), l'importo utilizzato, l'importo garantito ed il tipo di garanzia.

L'appostazione a sofferenza segue inoltre una procedura di segnalazione particolare: data la sua gravità gli intermediari che la segnalano, rettificano o cancellano devono rispettare il termine temporale di **3 giorni lavorativi** entro i quali comunicarlo al sistema.



ARTEWEB

Intestatario:

Intestatario:

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2021

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/11/2021

Intermediario: AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Napoli	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	1.621.311	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	800.000	800.000
CONFIDI FRIULI - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI (codice censito 7202020)	22.902	22.902

Intermediario: APORTI SRL (cfr. lista dei servicer)**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	1.034.046	0

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2021

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/11/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: APORTI SRL (cfr. lista dei servicer)**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Milano	Perdita da cessione	1.025.431

Intermediario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Padova	Rapporti non contestati	Absenza di garanzie reali e/o privilegi	1.459.108	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	240.000	150.365
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L. 23.12.1996, N.662 C=O MEDIOCREDITO CENTRALE (codice censito 28726624)	240.000	150.365

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Udine	Rapporti non contestati	Absenza di garanzie reali e/o privilegi	1.133.576	0

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2021

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/11/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Udine	Perdita non riveniente da cessione	58.435

Intermediario: JUNO 1 SRL (cfr. lista dei servicer)**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	670.936	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Milano	Perdita da cessione	618.110

Intermediario: REV - GESTIONE CREDITI SPA**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Arezzo	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	68.125	0

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2021

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/11/2021

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: REV - GESTIONE CREDITI SPA**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Arezzo	Perdita non riveniente da cessione	8.240
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Arezzo	Perdita da cessione	30.314

DATA DI RIFERIMENTO: agosto 2021

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/10/2021

Intermediario: AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA**Sofferenze**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Napoli	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	1.621.311	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	800.000	800.000
CONFIDI FRIULI - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI (codice censito 7202020)	22.902	22.902

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D.A-A)

LA LETTURA E LE PECULIARITA' DELLA CERTIFICAZIONI FISCALI



Acquisizione dei dati

Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs 14/2019 (CCI)

La situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossione con modello RD1

Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 14/2019 (CCI)

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale)
- fatturato dell'ultimo esercizio
- numero dipendenti
- codice Ateco dell'attività principale
- appartenenza ad un gruppo [] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono³⁴ []
- allegati:
 - o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
 - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
 - o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
 - o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
 - o l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
 - o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossione con Modello RD1;
 - o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
 - o ... (altri allegati)
- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? []
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? []

³⁴ In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all'articolo 13, comma 3.

Riconciliazione delle poste di bilancio con le c.d. «fonti esterne»

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono **riconciati** con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- 2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? **(a cura dell'imprenditore)**. In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
- 2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.
- 2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore⁹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.
- 2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

Finalità delle lavorazioni

Costruzione di una base affidabile che conduce ad una proposta fondata su dati attendibili

Epilogo:

Misure premiali art. 14 Dilazione 182 ter RD 267/42

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, comma 4, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

5. INPS

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione

Il Ddl di bilancio per il 2022 anticipa i decreti legislativi attuativi dalla delega per la riforma fiscale, approvata, anch'essa, dal consiglio dei ministri.

Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane un ente, almeno per ora, distinto **dall'Agenzia delle Entrate**, avente come presidente il direttore dell'agenzia delle Entrate stessa.

All'art. 1 del DL 193/2016 si propone di introdurre il comma 5-quater, ove si prevede che «l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono **stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa** che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra».

Preludio al superamento delle distinzioni tra ente creditore e riscossione ma tramonta, per ora, l'idea di inglobare Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'Agenzia delle Entrate, anche per la difficoltà che parte di carichi non provengano dall'Agenzia delle Entrate, ma da altri enti in primo luogo dall'INPS.

IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI



Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Elemento di novità e nuova modulistica che trova la sua genesi nel Codice della Crisi, la cui entrata in vigore è posticipata al 16 maggio 2022.

I plurimi rinvii non hanno impedito l'emanazione, da parte dell'Ente, del modello contenente le indicazioni prescritte dall'art. 364 CCI. Il modello e le relative istruzioni per la richiesta sono stati approvati con disposizione del direttore dell'Agenzia Entrate Prot. n. 224245/2019 del 27.6.2019, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 364

Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

Istruzioni fornite dall'Agenzia Entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari

Il *Certificato unico dei debiti tributari* viene rilasciato dall'ufficio su richiesta avanzata dal debitore o dal Tribunale. L'ufficio che riceve la richiesta, se verifica la propria competenza in base al domicilio fiscale del debitore, passa alla identificazione dei debiti tributari, sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, ed alla loro certificazione.

Termini

Il *Certificato unico dei debiti tributari* è rilasciato **entro 30 giorni** dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente. Attenzione pertanto che il rilascio non è immediato e bisogna programmare la richiesta prevedendo una tempistica minima di 30 giorni per l'ottenimento.

Certificazioni

L'ufficio certifica l'**assenza** dei debiti tributari o la **sussistenza** di debiti tributari non soddisfatti. In caso di presenza di debiti non soddisfatti i dati sono forniti mediante un prospetto (costituente parte integrante del certificato, composto da 11 colonne (da A ad M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato. Attenzione che possono esservi le cosiddette partite viaggianti (tutto ciò che non è ancora caricato nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, in quanto non ancora lavorato).

Il dato che viene certificato nell'apposito modulo può essere così disaggregato:

Colonne
Da A ad E

A	B	C	D	E
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno imposta	Data notifica o consegna	Importo residuo dovuto (a)

Forniscono le informazioni su:

Nella colonna **A** viene indicata la tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento)

Nella colonna **B** il numero identificativo dell'atto

Nelle colonne **C** e **D** rispettivamente l'anno di imposta e la data di notifica

Nella colonna **E** l'importo residuo dovuto del debito (**E**)

Per importo residuo del debito si intende l'ammontare dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 31.5.2010 n. 78.

Colonne
Da F a M

F	G	H	I	L	M
Importo residuo dovuto non definitivo (b)	Istituti definitori AdE	Istituti definitori AdER	Dilazione	Importo sospeso	Importo in contenzioso (c)

Nella colonna **F** è indicato l'importo residuo dovuto non ancora definitivo in quanto trattasi di:

- atto per il quale pendono i termini di impugnazione
- atto impugnato
- atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento

Nelle colonne **G** e **H** è indicata rispettivamente la presenza di istituti definitori di competenza dell'Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione

Nella colonna **I** è indicata la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza

Nelle colonne **L** è indicato, in presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale, l'importo sospeso

Nella colonna **M** è indicato, in caso di contenzioso pendente, l'importo oggetto di contestazione, che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti indicati alle colonne E ed F, e ciò in quanto la normativa vigente prevede la riscossione frazionata a seconda del grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Sembra mancare una indicazione delle tipologia di imposte certificate

Ad oggi, in attesa dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'istituzione della «composizione negoziata», gli atti visibili, per poter verificare con un esempio cosa restituisce l'Agenzia delle Entrate (certificazione dei dati), si ricavano sostanzialmente dalle risposte alle richieste di accesso all'istituto di cui all'art. 182 ter L.F. (transazione fiscale)

Esemplificazione di attuali risultanze dell'ADE



Direzione Provinciale di Padova
Ufficio Legale - Area Riscossione

1

Padova,

Spett.le
PEC: in liquidazione

Al Commissario Giudiziale

E p.c. All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto
Ufficio Legale e Riscossione
Sezione Riscossione
Via email: dr.veneto.risc@agenziaentrate.it

Agenzia Entrate Riscossione
Via email: ven.procedure.concorsuali.speciali@agenziariscossione.gov.it

*Oggetto: Certificazione ai sensi dell'art. 182-ter R.D. 267/42 -
in liquidazione C.F.: - con sede legale in*

*La presente certificazione annulla e sostituisce integralmente la certificazione prot.
54933 del 23-04-2021*

Motivazione: presentato modello 770/2020 integrativo in data 21/5/2021

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Padova, con sede in Via Turazza n. 37, 35129 Padova - in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.

- Vista l'istanza di concordato preventivo depositata in data _____ dalla società _____ davanti al Tribunale di Padova - sezione fallimentare, ai sensi dell'art. 160 e seguenti R.D. 267/42;
- Vista la proposta di trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'art. 182-ter L.F. depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova in data _____
- Visto che il Tribunale di Padova con decreto depositato in Cancelleria il _____ ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società in esame;
- Visto che ai sensi del comma 2 dell' art. 182-ter L.F. l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare al debitore una certificazione attestante l'entità del debito non ancora iscritto a ruolo, nonchè iscritto in ruoli vistati e non consegnati all'Agente della riscossione fino alla data di deposito della domanda di concordato;

Considerato che

1. l'Ufficio ha proceduto al controllo delle dichiarazioni fiscali presentate ad oggi per le quali non è pervenuto l'esito del controllo automatizzato ai sensi degli art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72. Dal controllo effettuato per gli anni di imposta non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della domanda di concordato, è scaturito l'omesso versamento di Iva e Ritenute per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza sono state inviate le comunicazioni di irregolarità e sono stati formati i ruoli per le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/97. Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2020 sono stati effettuati i controlli ai sensi degli artt. 36 bis del DPR 600/73, comma 2 bis, e 54 bis, comma 2 bis, del DPR 633/72, sulla tempestiva effettuazione dei versamenti dell'Iva e delle ritenute;
2. le sanzioni sono state calcolate nella misura del 30% sul presupposto che le stesse non vengano definite nei 30 giorni dalla notifica.

CERTIFICA

che sussiste un **debito erariale non ancora iscritto a ruolo** alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo per complessivi € **200.535,35 interamente in privilegio**, comprensivo di imposte, sanzioni ed

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Via Turazza, 37 - 35128 Padova
Ufficio Legale - Area Riscossione
Tel. 049.7911821 - Fax 049.7911745 - Posta-fax 0650763007

interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 DPR 602/73 fino al 16/11/2020, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi.

Nei prospetti che seguono, il credito viene meglio specificato avuto riguardo alle cause di prelazione ed agli anni di imposta:

debiti da controllo formale delle dichiarazioni ai sensi artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72					
Anno imposta	tipologia imposta	dichiarazioni	Imposte	Sanzioni	Interessi
2016	Ritenute dip.	mod 770 a.i. 2016 prot. T170728113044389940000027 - partita 2021C0011869	6.667,20	2.000,29	1.267,76
	Ritenute aut.	mod 770 a.i. 2016 prot. T171030182048568200000009 - partita 2021C0011871	570,56	171,17	108,48
2017	Iva	controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2017 - 1 trim - progressivo ruolo V7A00019547 (Comunicazione con codice atto n. 01179981814)	16.429,57	4.928,87	2.464,89
		controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2017 - 2 trim - progressivo ruolo V7A00019554 (comunicazione con codice atto n. 03285751818)	6.020,70	1.806,21	844,55
		controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2018 - 4 trim - progressivo ruolo V7A00019562 (comunicazione con codice atto n. 07266741813)	17.239,06	5.171,72	2.129,14
2018	Iva	controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2018 - 1 trim progressivo ruolo V8A00015057 (Comunicazione con codice atto n. 01419791916)	734,92	220,48	76,11
		controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2018 - 2 trim - progressivo ruolo V8A00015065 (Comunicazione con codice atto n. 07142381917)	10.922,57	3.276,77	1.095,25
		controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2018 - 3 trim - progressivo ruolo V8A00015073 (Comunicazione con codice atto n. 07142381917)	21.757,69	6.527,31	1.962,36

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Via Turazza, 37 - 35128 Padova
Ufficio Legale - Area Riscossione
Tel. 049.7911821 - Fax 049.7911745 - Posta-fax 0650763007
e-mail: dp.padova.ris@agenziaentrate.it - PEC: dp.Padova@poe.agenziaentrate.it

2019	Iva	controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 20179- 1 trim - progressivo ruolo V9A00012641 (Comunicazione con codice atto 01473472015)	1.137,00	341,10	72,27
	Iva	controllo ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 a.i. 2019- 2 trim PARTITA 248505263 (Comunicazione n. 0042664320401/00)	22.303,92	6.691,17	1.588,66
	Ritenute aut.	controllo ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 a.i. 2019 - partita n. T201102135237468950000001/CA COMUNICAZIONE CODICE ATTO NUMERO 00263422024 consegnata in data 16-4-2021	6.385,64	1.915,69	354,92
	Ritenute dip.	controllo ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 a.i. 2019- partita n. T201109184523322440000001/CA	32.889,91	9.866,97	1.676,75
2020	Ritenute aut.	controllo ai sensi dell'art. 36 bis comma 2 bis del DPR 600/73 mod.770 a.i. 2020 - comunicazione con codice atto n. 99999999321	690,00	207,00	20,72
Totali			143.748,74	43.124,75	13.661,86
€ 200.535,35					

	Privilegio art. 2752/2778 n. 18 e art. 2776 c.c.	Privilegio art. 2752/ 2778 n. 19 e art. 2776 c.c.
Totale IVA		96.545,43
Totale irap	-	
Totale Ritenute	47.203,31	
Totale ires	-	
Totale sanzioni	14.161,12	28.963,63
Totale interessi	3.428,63	10.233,23
Totali	64.793,06	135.742,29
Totale complessivo	€ 200.535,35	

Si fa riserva di effettuare eventuali integrazioni e correzioni a seguito della presentazione delle dichiarazioni non ancora scadute alla data odierna o della presentazione di eventuali dichiarazioni integrative in pendenza dei termini.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Via Turazza, 37 - 35128 Padova
 Ufficio Legale - Area Riscossione
 Tel. 049.7911521 – Fax 049.7911745 – Posta-fax 0650763007
 e-mail: dp.padova.ris@agenziaentrate.it – PEC: dp.Padova@poe.agenziaentrate.it

Per eventuali crediti tributari che dovessero sussistere o risultare nelle more della procedura, la scrivente richiede fin da ora la **compensazione con i debiti tributari ai sensi dell'art. 56 L.F.**

Si precisa che la normativa non dispone la preclusione di ulteriore attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di transazione fiscale. Ciò comporta che è sempre possibile per l'Amministrazione Finanziaria, ove ne ricorrano le condizioni, l'esercizio dei poteri di controllo, con la conseguente determinazione di un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore o altrimenti individuato al termine della procedura di transazione fiscale.

La presente certificazione viene trasmessa anche al Commissario Giudiziale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Via Turazza, 37 - 35128 Padova
 Ufficio Legale - Area Riscossione
 Tel. 049.7911521 – Fax 049.7911745 – Posta-fax 0650763007
 e-mail: dp.padova.ris@agenziaentrate.it – PEC: dp.Padova@poe.agenziaentrate.it

LA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CON MODELLO RD1



Richiamo al modello RD1

La richiesta di avere la certificazione di cui al modello RD1 può essere presentata direttamente allo sportello, o inviata tramite mail, allegando copia di documento di riconoscimento ed il modello RD1 compilato e firmato. Tale strada rappresenta l'unico modo per ottenere **informazioni relative ai carichi**, di qualunque ente, già **a ruolo** ed affidati alle cure dell'ADER. Valenza esclusivamente compilativa.

Fattispecie unica di ingresso alla consultazione dei dati.

Di seguito copia del modello di richiesta RD1

Mod. RD1



Prof. N. _____ del _____
Spazio riservato all'Agente della riscossione

RICHIESTA DOCUMENTI

Il/La sottoscritto/a nato/a il
a (Prov.....) codice fiscale.....

- in proprio (persone fisiche);
- in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....codice fiscale.....
ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune.....(Prov.....)
indirizzo.....CAP.....
telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....
PEC.....

- dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di essere (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) della ditta/società/persona sopra indicata

CHIEDE

il rilascio dei seguenti documenti:

- situazione debitoria complessiva
- estratto di ruolo dei seguenti atti.....
- copia relata di notifica dei seguenti atti.....
- dichiarazione sostitutiva di pagamento dei seguenti atti.....
- copia bollettini RAV della rateizzazione protocollo n.....
- PIN per la consultazione dell'atto n..... depositato dall'Agente della riscossione nell'area riservata del sito internet della società Infocamere S.C.p.A. (solo per imprese individuali, persone giuridiche, professionisti iscritti in albi o elenchi)
- altro

di voler ricevere tali documenti:

- ritirandoli presso lo sportello (allegando la presente richiesta)
- al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC.....

Luogo e data Firma

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

lo sottoscritto/a
delego il/la Sig./Sig.ra

- in proprio;
- in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

- a presentare questa richiesta;
- a ritirare la documentazione di cui alla presente richiesta

Luogo e data..... Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra..... identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n..... rilasciato da in data
- Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

Per accettazione della richiesta

Sportello di..... Timbro sportello e firma.....

In caso di ritiro/consegna allo sportello:

Data consegna Firma per ricevuta.....

Esiti compendati nella certificazione e negli estratti di ruolo



CERTIFICAZIONE DEL CREDITO EX ART.182 TER L.F.

AGENZIE FISCALI

DITTA:
Codice Fiscale:

IVA				
Tipo tributo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Totale
IMPOSTA	58.868,09	60,96	1.802,24	58.731,29
SANZIONI	22.611,55		859,66	23.471,21
INTERESSI	6.210,97		208,05	6.419,02
Totale complessivo	85.690,61	60,96	2.869,95	88.621,52

RITENUTE				
Tipo tributo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Totale
IMPOSTA	63.145,22	154,66	2.198,09	65.497,97
SANZIONI	18.486,99		659,07	19.146,06
INTERESSI	6.889,80		244,52	7.134,32
Totale complessivo	88.522,01	154,66	3.101,68	91.578,35

ERARIO IN PRIVILEGIO				
Tipo tributo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Totale
IMPOSTA	4.764,00		142,92	4.906,92
SANZIONI	1.429,20		42,88	1.472,08
INTERESSI	393,24		11,80	405,04
Totale complessivo	6.586,44	-	197,60	6.784,04

ERARIO IN CHIROGRAFO						
Tipo tributo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Diritti di notifica	Spese Tabellari	Totale
IMPOSTA-ALTRO						-
SANZIONI						-
INTERESSI						-
DIR NOT + SPESE TAB				35,28	136,95	172,23
Totale complessivo	-	-	-	35,28	136,95	172,23

RIEPILOGO TOTALE						
Totale complessivo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Diritti di notifica	Spese Tabellari	Totale
Totale complessivo	180.599,06	215,62	6.169,23	35,28	136,95	187.156,14

Cartello interessato
07720190005296420000 07720190006172190000 07720200007645010000 07720200012401057000 07720200012402158000 07720200013581541000

16/12/2020 aggiornamento

La struttura dell'estratto di ruolo e le tabelle analitiche prodotte dal Concessionario

ESTRATTO DEI RUOLI

Procedura **CONCORSUALE**

Dichiarazione Di Credito 117 / 16/12/2020

Agente della Riscossione **049 Agenzia delle entrate-Riscossione**
 Provincia di **PADOVA**

Contribuente:
 Domicilio:

Cod.Fisc.:

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di PADOVA Decreto di apertura n. del

Giudice

Cartella di pagamento n. R 077R07720190005096120000 0

Data Notifica: 21/03/2019

Prg	Cod. Tributo	Anno Rif.	Id. Part.	Rate N.Cad.	Carico a Ruolo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	Riferimento Normativo	Note
001	010I	2015	46369	73 M01	4.118,27	4.118,27	60,96	219,75		4.398,98	19	RN0080	
002	014I	2015	46369	73 M01	161,86	161,86	0,00	9,71		171,57	19	RN0080	
003	014I	2015	46369	73 M01	262,90	262,90	0,00	15,77		278,67	19	RN0080	
004	043I	2015	46369	73 M01	1.461,30	1.461,30	0,00	87,68		1.548,98	19	RN0080	
005	014I	2015	46369	73 M01	48,58	48,58	0,00	2,91		51,49	19	RN0080	
006	043I	2015	46369	73 M01	3.478,50	3.478,50	0,00	208,71		3.687,21	19	RN0080	
007	014I	2015	46369	73 M01	153,77	153,77	0,00	9,23		163,00	19	RN0080	
008	043I	2015	46369	73 M01	1.104,58	1.104,58	0,00	66,27		1.170,85	19	RN0080	
009	014I	2015	46369	73 M01	97,65	97,65	0,00	5,86		103,51	19	RN0080	
Totale					10.887,41	10.887,41	60,96	625,89	0,00	11.574,26			

Imposta, Interessi di Mora ed Aggio Coattivo	0,00	11.574,26
Diritti di Notifica	5,88	0,00
Spese Tabellari	52,93	0,00
Spese a Pié di Lista	0,00	0,00
TOTALI	58,81	11.574,26

Tutti i Tributi indicati nel documento sono relativi alle seguenti Partite / Ruoli:

Prg.	Identificativo Partita	Anno	N.Ruolo	Data Cons.	Data Visto	Tipo	Ente Creditore
46369	8T52 2015H T161227154808673330000001/D 36T161227154808673330000001/D	2019	550013	25/02/2019	31/01/2019		00001 8 T52

Legenda dei tributi

Cod.	Descrizione Tributo
010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
014I	I.V.A. INTERESSI
043I	I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA
1001	RIT.FONTE RETRIBUZ.PENS.TRASFERTE MENS.AGG.
1002	RIT. FONTE EMOLUMENTI ARRETRATI
1012	RIT.FONTE SU INDENNITA PER CESS RAPP LAVORO
101A	RIT SU INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAV
101B	RIT.SU IND.PER CESSAZ.NE RAPPORTO LAVORO-SANZIONI
1040	RIT.FONTE REDD LAV AUT ARTI E PROFESSIONI
1080	RIT. FONTE SANZ. PECUN. OMESSO RITARD.VERSAM.
1085	RIT. FONTE INTERESSI OMESSO RITARDATO VERSAMENTO
380A	IRAP SALDO
383A	IRAP SANZIONE - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
384A	IRAP - INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO
905A	RITENUTE RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERIMENTI, MENSILITA'
914A	ADDIZ REGION. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISI
914C	ADDIZ REG.ALL'IMPOSTA REDDITO PERS.FISICHE-SOSTIT.
914E	ADD.REG.LE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS.FISICHE-SO
916A	RITENUTE - INTERESSI
916B	RITENUTE - SANZIONI
9361	ADD. COM.LE ALL'IRPEF ENTI LOCALI-SOSTITUTI DI IMP
9362	ADD. COM.LE ALL'IRPEF ENTI LOCALI-SOSTITUTI DI IMP
9363	ADD. COM.LE ALL'IRPEF ENTI LOCALI-SOSTITUTI DI IMP
937C	ACCONTO IMP. SOST. REDDITI DERIV. RIVALUTAZIONE
937E	ACCONTO IMP. SOST. REDDITI DERIV. RIVALUTAZIONE
937F	ACCONTO IMP. SOST. REDDITI DERIV. RIVALUTAZIONE

I tributi, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e gli aggi

RIEPILOGO TOTALE - Numero Documenti: 6

Totali Importi a Debito	
Importo imposta residuo scaduto	180.599,06
Importo Interessi di Mora	215,62
Importo Aggio Coattivo	6.169,23
Importo Diritti di Notifica	35,28
Importo Spese Tabellari	136,95
Importo Spese a Pié di Lista	0,00
Importo Spese di Revoca	0,00
Totale Generale	187.156,14

RIPARTIZIONE DEI CREDITI

Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	Art.	Note
172,23				
	1,54	18	RN0077	artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
	98.360,85	18	RN0078	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
	88.621,52	19	RN0080	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
-----	-----	-----	-----	-----
172,23	186.983,91			Totale Ripartizioni
	187.156,14			Totale Generale

Gli interessi corrispettivi di spettanza dell'Ente impositore

Art. 20 D.P.R. n. 602/1973 (interessi per ritardata iscrizione a ruolo):

- «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di **scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli**, nei quali tali imposte sono iscritte, gli **interessi** al tasso del 5% annuo».

In caso di rateizzazione o sospensione si applica il tasso del 4,5% annuo per i debiti di natura erariale (come disposto dell'art. 21, comma 1, DPR n. 602/73), ovvero del 6% annuo per i debiti di natura previdenziale ed assistenziale (art. 13, comma 1 D.L. 402/1981).

Gli interessi moratori di spettanza del Concessionario

Art. 30 D.P.R. n. 602/1973 (interessi di mora):

fase **successiva alla notifica della cartella di pagamento** (60 giorni dopo tale notifica), dispone che «decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni tributarie e gli interessi, si applicano, a partire **dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora** al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».

Fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Ad oggi, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 148038 del 23.05.2019 stabilisce la percentuale degli interessi di mora nel **2,68% annuo**.

I privilegi accessori

Il **privilegio generale** sui mobili riconosciuto ai sensi dell'art. 2752, comma 3, c.c. ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 L.Fall. anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente (Cass. 21 settembre 2012, n. 16084).

Il compenso del concessionario

L'**aggio** costituisce la remunerazione che l'agente della riscossione chiede per la sua attività di riscossione. Il D.lgs. N. 159/2015 dispone che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli «oneri di riscossione», che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

Gli oneri di riscossione sono disciplinati dall'articolo 17, comma 2, del Dlgs 112/1999, come modificato dal citato D.Lgs 159/2015, a norma del quale:

2. Gli **oneri di riscossione** e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

- 1) all'**1%**, in caso di **riscossione spontanea** effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
- 2) al **3%** dalle somme iscritte a ruolo riscossione, in caso di pagamento **entro il sessantesimo giorno dalla notifica**
- 3) al **6%** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento **oltre il termine;**

L'**aggio** (o onere di riscossione) costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico dell'ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento.

Può essere richiesto autonomamente al contribuente, a prescindere dall'avvenuto pagamento del tributo, che non deve necessariamente precederlo (Cass., Sez. V, 24 novembre 2016, n. 24020).

Tale credito non può essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, quindi, assistito dal relativo privilegio (Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588).

Riveste carattere concorsuale solo se l'attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica delle cartelle di pagamento, prima della dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale, mentre tale natura va esclusa se l'attività ha avuto inizio successivamente; ciò per il principio di cristallizzazione del passivo, in quanto i diritti di credito i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. 15 marzo 2013, n. 8846,).

Il Ddl. di bilancio per il 2022 (ora in bozza) riformula l'art. 17 del D.Lgs 112/99, spalmando, in parte, il costo della riscossione sulla fiscalità generale (conformemente alle indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2021).

La Suprema Corte, richiamando il sistema in atto presso altri Paesi europei, ha evidenziato come addossare l'aggio in capo al debitore possa addirittura essere controproducente, in quanto finisce spesso con l'essere pagato dal debitore che non intende sottrarsi al pagamento delle somme.

Costo della riscossione a carico dello Stato, ma...

alla copertura del costo della riscossione si provvede «anche» mediante una quota a carico del debitore, quota correlata all'attivazione di attività esecutive e cautelari, nonché alla notifica delle cartelle di pagamento.

Aggio in parte assorbito dalla fiscalità generale e la quota sarà individuata da un decremento ministeriale.

Anche gli enti creditori (come i Comuni) che si avvalgono dell'Agente della riscossione contribuiranno a sostenere il costo della riscossione mediante quota.

Tutto ciò per i carichi affidati **dal 1 gennaio 2022.**

IL CERTIFICATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI E PER PREMI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ART. 363 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

ART. 363**Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi**

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

INPS

Con determinazione n. 99 del 14.6.2019 L'INPS ha approvato il modello di Certificazione dei debiti contributivi di seguito riportato, che dovrà essere rilasciato **entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta**. Tema tempistica necessaria per disporre.

INAIL

Con determinazione n. 30 del 4.7.2019 L'INAIL ha approvato il modello di Certificato unico debiti per premi assicurativi di seguito riportato.

L'Inail ha di recente divulgato, a seguito dell'entrata in vigore del DL 118, apposite istruzioni operative per la richiesta ed il rilascio del Certificato, specificando che il medesimo può essere richiesto dall'imprenditore attraverso l'apposito servizio online «*Certificazione dei debiti*» disponibile in www.inail.it a partire dal 15.11.2021. Il certificato, in formato pdf non modificabile, firmato digitalmente dal Direttore Territoriale, è trasmesso tramite PEC **entro un termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta**. Anche qui tema di tempistica richiesta.



Sede di

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Numero Protocollo	INPS_XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data richiesta	gg/mm/aaaa
-------------------	-------------------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Sede legale	

Il sottoscritto in qualità di Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 363, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con il presente documento

CERTIFICA

che alla data della richiesta sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps, per il soggetto sopra identificato risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili come indicate nel seguente prospetto.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Dipendenti	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Lavoratori Dipendenti – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI E COMMERCIANTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Autonomi	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Lavoratori Autonomi – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

LAVORATORI AGRICOLI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Agricoli	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Lavoratori Agricoli – Gestione AdR	xx						
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

GESTIONE SEPARATA - COMMITTENTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Committenti Gestione Separata	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Committenti Gestione Separata – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

GESTIONE SEPARATA – LIBERI PROFESSIONISTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Liberi Professionisti	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Liberi Professionisti – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

GESTIONE SPORT E SPETTACOLO ANTE 2015							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Ex- Enpals	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Ex- Enpals – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

LAVORATORI PUBBLICI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Gestione Pubblica	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Gestione Pubblica – Gestione AdR	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Il Direttore

[firma digitale]

Data di rilascio

Ad oggi, in attesa dell'entrata in vigore del **Codice della Crisi** e della partenza dell'istituto della «composizione negoziata», esempi dei dati forniti da Inps ed Inail si ricavano dalle risposte dai medesimi Enti date alle richieste di accesso all'istituto di cui all'art. 182 ter L.F. (transazione fiscale)

Di seguito si riportano due comunicazioni dati di recente ricevute dagli Enti previdenziali



Il sottoscritto, Dirigente presso la Sede INPS di Modena, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 635 comma 2, del codice di procedura civile, che dagli accertamenti eseguiti a carico di:

- CONCORDATO NR.

PRODUZIONE DI CONTENITORI IN

Matricola INAD. 3040 C.F.:
Per il periodo 09/2019 è risultato un credito per contributi e sanzioni, per mod. **DM10/M** l'ammontare del quale, alla data del 16/11/2020 ha la consistenza esposta nel seguente prospetto:

	CONTRIBUTI	SANZIONI
Contributi previdenziali/assistenziali obbligatori per UNIEMENS per il periodo 09/2019.	€ 6.118,00	
acconti versati		
sanzioni amministrative		
Sanzioni aggiuntive L.388/2000 (morosità)		€ 365,99
Sanzioni aggiuntive L.388/2000 (evasione)		
interessi di mora		
Somme aggiuntive L.157/2010		
Totale contributi		
Totale debito (contributi + sanzioni)	€ 6.483,99	

MODENA, 05/05/2021

Il Direttore della Sede

Fascicolo n.: 056/20/F
Fascicolo di Causa n.: COMUNICAZIONE
Esente da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto ai sensi dell'art. 10 L. 11.8.73 n. 533
Esente dal contributo per la Cassa di Previdenza Avvocati e Procuratori ai sensi del IV comma (II parte) sub B allegata alla L.22.7.76 n.319.

Concordato n.:

Tipo Rito:

Davanti al Tribunale di PADOVA
COMUNICAZIONE di Ammissione di Credito Privilegiato

Al Passivo del Concordato: - IN LIQUIDAZIONE - di PADOVA (PD)
Al Signor Giudice Delegato:
Al Commissario:
con studio in: 35121-PADOVA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede centrale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, in Padova presso la sede dell'Ente Via D. Delui 3 rappresentato e difeso dall' C.F. per Procura generale alle liti n° 21569 del 23/07/2015 Notaio ipostacert.inps.gov.it:

PREMESSO

- Che l'I.N.P.S. è creditore nei confronti della ditta, dei contributi obbligatori e previdenziali, di prestazioni libero professionali come sotto specificato:

CONTRIBUTI - Inadempienze 3040 e 3041 da denuncia contributiva mensile - relativi al periodo: dal 01/09/2019 al 31/10/2019

Che con gli oneri accessori ammontano a:	= €	8.068,37
Così distinte:		
Contributi Obblig. per CONTRIBUTI	= €	6.477,00
Contributi Minori	= €	1.143,00
Per un totale contributivo di	= €	7.611,00
Somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili su tutti i Contributi di cui sopra	= €	448,37
Sanzioni amministrative	= €	0,00
Interessi Legali	= €	0,00
Totale Sanzioni	= €	448,37
Totale Contributi più Sanzioni	= €	8.059,37
Spese legali	= €	0,00
Versamenti in conto	= €	0,00
Prestazioni Libero professionali	= €	0,00
Totale del Credito	= €	8.068,37

- Che al suddetto credito spetta il privilegio generale sui mobili previsto dagli artt. 2753 e 2754 c.c., la collocazione privilegiata di cui ai punti 1° e 8° dell'art. 2778 c.c.;

- Che l'ammontare del credito stesso è provato dalla documentazione allegata, con espressa riserva di presentare domanda per ulteriori crediti che si dovessero evidenziare.

CHIEDE

- ai sensi dell'art. 92 RDL 16/03/1942 n. 267 e successive modificazioni, che il credito sia ammesso al passivo del concordato intestato, con il privilegio e la collocazione spettante oltre gli interessi dovuti dalla data della domanda al saldo ai sensi di legge o, quantomeno, fino alla data di vendita dei beni oggetto del privilegio generale a norma del combinato disposto dagli artt. 2749 c.c. e 54 L.F., come

meglio

sotto specificato:

1) - In Prededuzione a norma dell'art. 111 n. 1 della L. F.	= €	0,00
Ove prevista, con la seguente Collocazione:		
1° Grado	= €	0,00
8° Grado	= €	0,00
Chirografo	= €	0,00
2) - Con la preferenza di cui all'art. 2777 c.c.	= €	0,00
3) - In Privilegio a norma dell'art. 2751/bis n. 2 della L. F.	= €	0,00
4) - Per contributi dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 C.C.. Al suddetto credito spetta altresì la collocazione sussidiaria sugli immobili a norma dell'art. 2776 C.C.	= €	6.477,00
5) - Per contributi dovuti per altre forme di tutela assicurativa e previdenziale 30% delle sanzioni civili, relative ai crediti di cui ai punti 3 e 4, sanzioni amministrative, all'8° posto dell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 C.C.;	= €	1.367,18
in via Chirografaria	= €	224,19
Totale del Credito	= €	8.068,37

Allega i seguenti documenti:

- 1 - UL 13 (Dichiarazione di credito il dirigente la Sede
- 2 - Inadempienze 3040 e 3041 da denuncia contributiva mensile

Padova 11/05/2021

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 412/91 seguita trasmissione dell'originale solo se richiesto.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORODIREZIONE TERRITORIALE
PADOVA - ROVIGO

Sede di Padova

Sede legale: via IV Novembre
144 -00187 ROMA
codice fiscale: 01165400589

Sede di Padova

Funzione aziende
Via Nancy 2 - 35131 Padova
Tel. 049 - 8226511
Pec padova@postacert.inail.it

Al Commissario Giudiziale

pec

e p.c. ven.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it

Padova, 08/03/2021

Oggetto: Certificazione di credito per concordato preventivo n.
Tribunale di Padova.
Ditta

Codice Cliente Inail

L'INAIL di Padova, con sede in via Nancy 2, quale creditore verso la ditta
sita in Padova, via del _____ precisa che il proprio credito al
18/11/2020, è stato tutto iscritto a ruolo e consegnato al Concessionario per i relativi
adempimenti.L'Agenzia delle entrate-Riscossione è competente all'insinuazione del credito dello
scrivente Istituto già iscritto a ruolo per le seguenti cartelle esattoriali:**07720180017991500 , 07720200000342280 e 07720200016973415.**

A tale specifica istanza si fa integralmente rinvio sia quanto ai titoli sia al loro importo.

Si fa presente che alla data odierna non ci sono crediti a favore ditta.

Si comunica altresì che l'indirizzo PEC a cui inoltrare la corrispondenza relativa alla
procedura concorsuale in oggetto è il seguente: padova@postacert.inail.it.

Con osservanza.

Il Dirigente



EPILOGO DELLA RICOSTRUZIONE OPERATA, IL RISCONTRO E LA RICONCILIAZIONE DEI DATI



La fase del riscontro e della riconciliazione si effettua prendendo a riferimento i dati di bilancio, ossia i dati risultanti dalla contabilità, ed operando un preventivo raffronto con i dati risultanti dalle comunicazioni (che di fatto rappresentano delle dichiarazioni di credito) ricevuti dall'ADE, dall'ADE riscossione, dall'INPS e dall'INAIL.

Potenzialmente d'aiuto è poi il fatto che la dichiarazione di credito proveniente dall'Agenzia Entrate Riscossione, contenga anche la specificazione dei privilegi richiesti.

Per quanto possa occorre, a seconda dell'epilogo del piano di risanamento, gli interessi corrispettivi spettanti all'Ente impositore e quelli mora spettanti al concessionario della Riscossione devono essere riconosciuti secondo i principi sopra enunciati.

L'aggio va riconosciuto in chirografo, salvo non considerarlo (in quanto non dovuto) per le cartelle notificate dopo l'apertura di una procedura concorsuale.

Profilo della prescrizione.

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI ERARIALI orientamenti	
<p><u>PRESCRIZIONE BREVE</u> ex art. 2948 cc: <i>Si prescrivono in cinque anni:</i> 1) <i>le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];</i> <i>1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore</i> 2) <i>le annualità delle pensioni alimentari [433, 445]</i> 3) <i>le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639];</i> 4) <i>gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960](5);</i> 5) <i>le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].</i></p>	<p><u>PRESCRIZIONE ORDINARIA</u> ex art 2946 c.c. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. * (I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.)</p>
<p>Cassazione a Sezione Unite del 24 Dicembre 2019, nr. 34447: Il motivo è infondato. Esso ripropone una tesi difforme dall'orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. SU n. 23397 del 2016).</p>	<p>Corte Suprema di Cassazione – sesta Sezione civile – T- (ord. 23.03.2021, n. 8120): La prescrizione per tributi e accessori (sanzioni e interessi) è sempre di 10 anni, salvo diversa previsione di legge. Ad esempio: sanzioni tributarie la legge prevede 5 anni (art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997); interessi tributari la legge prevede 5 anni (dall'art. 2948 c.c., n. 4: è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi); contributi la legge prevede 5 anni (dell'art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995); violazione del codice della strada la legge prevede 5 anni (ex art. 28 della legge 689/81, richiamato dall'art. 209 D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada).</p>

Cass. SU n. 23397 del 2016

2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Anche erariali?

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24278

I diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento giuridico

Cassazione Civile, Sez. 6**Ord. n. 930 del 17/01/2018 – 30362/2018 –**

“la prescrizione quinquennale operava solo laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale (...) sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto in caso di notifica di cartella esattiva bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa”.

Cassazione Civile, Sez. 6**Ord. n. 930 del 17/01/2018 – 30362/2018 –**

“la prescrizione quinquennale operava solo laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale (...) sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto in caso di notifica di cartella esattiva bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa”.

3.1. Quali sono i termini di prescrizione?

Imposte erariali: 10 anni (o 5 ?)

Imposte locali: 5 anni

Contributi previdenziali ed assistenziali: 5 anni

Contravvenzioni CdS: 5 anni

Bollo auto: 3 anni

Diritti CCIAA: 10 anni

Sanzioni amministrative: 5 anni (Art. 20, co. III, del D.Lgs. 472/1997)

Interessi: 5 anni (art. 2948, co. I, n. 4)

DATI DI BILANCIO				VALORI RETTIFICATI DALL'ESPERTO										
	Note	anno	Carta	Valori STIMATI al 31/12/2020	tributari altri costi (aggi. Imp. IRPEF)	razioni	razioni	tot. rap. s. r. r. r. r.	Valore finale	di cui rimborsabili	di cui rimborsato	di cui chirografario	anno	DEBITO
IV) Debiti tributari ed enti vari														
DEBITI V/A genzia Entrate Riscossione Av.														
1		2011	6351	1.374,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
2		2012	233	25,14	25,14			0,00	25,14		25,14		2016-61	18
3		2015	7959	112.506,00	112.506,00			0,00	112.506,00		112.506,00		770-e1	18
4		2016	3453	152.636,70	152.636,70			0,00	152.636,70		152.636,70		770-e1	18
5		2017	3453	162.522,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
6			4453	473.759,00	732.696,70	0,00	0,00	0,00	732.696,70	0,00	732.696,70	0,00	770-e1	18
7				429.065,00	265.168,00	0,00	0,00	0,00	265.168,00	0,00	265.168,00	0,00		
8		2011	6351	8.890,00		11.188,30	114,00	11.302,30	11.302,30		11.302,30		2016-61	18
9		2012	233	20.873,00		35.370,33	1.189,41	36.559,74	36.559,74		36.559,74		2016-61	18
10		2015	7959	49.042,00		33.252,01	17.039,20	50.291,21	50.291,21		50.291,21		2016-61	18
11		2016	3453	59.677,00		45.791,04	17.258,92	63.050,00	63.050,00		63.050,00		770-e1	18
12		2017	3453	507.63,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
13			4453	119.460,00	0,00	45.791,04	17.258,92	63.050,00	63.050,00	0,00	63.050,00	0,00		
14			8376	112,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
15			881	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
16				208.577,00	0,00	126.101,73	35.602,10	161.703,83	161.703,83	0,00	161.703,83	0,00		

VALORI DI BILANCIO		VALORI RETTIFICATI DALL'ESPERTO						
Ente	Totale	contributi	sanzioni	spese notifica	Int. di dilazione	Interessi di mora	Aggio	Totale
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220160001278535	139.683,99	108.903,00	3.235,92	4,11		19.634,55	7.906,41	139.683,99
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220160002520990	213.120,37	169.380,00	3.078,70	4,11		28.594,39	12.063,17	213.120,37
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170000078919	6.101,89	3.455,71	1.847,54	4,11		449,37	345,16	6.101,89
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170000122886	155.032,22	124.670,00	3.096,61	4,11		18.486,32	8.775,18	155.032,22
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170001338964	81.368,62	66.173,00	2.302,50	4,11		8.283,47	4.605,54	81.368,62
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170001606442	103.719,11	84.416,00	3.256,38	4,11		10.171,96	5.870,66	103.719,11
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170001873718	242.182,74	161.060,05	51.913,00	4,11		15.497,35	13.708,23	242.182,74
Inps AV.- Adv.di Addebito 31220170002039191	213.113,45	133.438,00	18.534,05	4,11		49.074,51	12.062,78	213.113,45
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220170002057286	35,26	25,46	2,56	4,11		1,39	1,76	35,26
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180000000454	19.699,32	16.485,00	260,82	4,11		1.834,57	1.114,82	19.699,32
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180000009653	37.213,02	31.278,00	414,75	4,11		3.409,99	2.106,17	37.213,02
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180000051911	6.046,61	3.525,00	828,62	4,11		1.346,85	0,00	5.704,58
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180000052012	1.142,55	825,24	164,27	4,11		84,49	0,00	1.078,11
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180000172710	117.971,26	100.061,59	2.739,89	4,11		8.303,19	0,00	111.108,78
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180001361688	120.926,98	101.956,00	4.747,78	4,11		7.374,38	0,00	114.082,27
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220180002427047	27.228,94	15.948,35	6.344,35	4,11		3.391,11	0,00	25.687,92
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220190002150959	672.810,45	483.941,46	147.381,45	4,11		3.400,05	0,00	634.727,07
Inps AV.- Adv. di Addebito 31220190002735142	7.177,18	6.274,81	474,98	4,11		17,32	0,00	6.771,22
TOTALE INPS iscritto a ruolo	2.164.573,96	1.611.816,67	250.624,17	73,98		179.355,26	68.559,88	2.110.429,96

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giovanni Pege

Via Niccolò Tommaseo n. 74/B

35131 Padova

Mail : giovanni.pege@studiopege.it

Tel +39 049 7294244

LinkedIn : <https://it.linkedin.com/in/giovanni-pege-8007a293>